



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Guantario ha pronunciato *ex art.*  
281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20663/2018 promossa da:

**GIUDITTA** [REDACTED] ([REDACTED]), **ORNELLA** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentate e difese, giusta delega in calce all'atto di  
citazione dall'avv. BETTI GIANNI ed elettivamente domiciliate in VIA SAN  
VITTORE, 20 MILANO presso lo studio del medesimo

**ATTORI**

contro [REDACTED] ([REDACTED]) in persona del  
Procuratore speciale dotto Mario [REDACTED] per procura in atti, rappresentato e difeso,  
giusta delega allegata alla comparsa di costituzione dall'avv.to DISCEPOLO  
DANIELE ed elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 12 20123 MILANO  
presso lo studio del medesimo

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

**Per parte opponente:** accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in  
favore del Tribunale Ordinario di Cremona per i motivi esposti nel punto 1. del presente  
atto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5301/2018, R.G. n. 49332/2017  
emesso dal Tribunale di Milano il 06.03.2018 limitatamente alla ingiunzione di

pagamento pronunciata nei confronti delle odierne attrici opponenti; in via subordinata: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5301/2018, R.G. n. 49332/2017 emesso dal Tribunale di Milano il 06.03.2018 limitatamente alla ingiunzione di pagamento pronunciata nei confronti delle odierne attrici opponenti, essendo la relativa pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa; • accertare che la [REDACTED] ha fatto credito alla debitrice principale [REDACTED] pur sapendo che le condizioni patrimoniali di questa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, senza preventivamente informare i fideiussori e senza ottenere la loro speciale autorizzazione e, per l'effetto, dichiarare la liberazione delle signore [REDACTED] e [REDACTED] dall'obbligazione fideiussoria assunta ai sensi dell'art. 1956 c.c. e, conseguentemente, dichiarare che le stesse alcun importo devono alla convenuta opposta;

**Per parte opposta** Confermare nei confronti delle attrici, in ogni suo punto, il Decreto Ingiuntivo n. 5301/2018, di cui al R.G. n. 49332/2017, emesso dal Tribunale Civile di Milano; **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:** Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, condannare le sig.re Giuditta [REDACTED] e Ornella [REDACTED], al pagamento in favore della [REDACTED] (già [REDACTED]), dell'importo di Euro 240.101,89 oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sino al saldo, oltre alle spese e alle competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio ex D.M. 55/2014. **IN OGNI CASO:** Condannare le sig.re Giuditta [REDACTED] e Ornella [REDACTED] al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. patiti dalla convenuta [REDACTED] in ragione della temerarietà della lite promossa quantificati in un importo pari alle competenze e spese che saranno liquidate in favore dell'opposta.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Il presente giudizio veniva introdotto da [redacted] Giuditta e [redacted] Ornella per opporsi al d.i. n. 5301/2018 del 6.03.2018 con il quale gli veniva ingiunto da [redacted], in qualità di fideiussori della società debitrice [redacted], il pagamento della somma di euro 240.101,89 oltre interessi.

Preliminarmente parte opponente eccepiva l'incompetenza del tribunale di Milano per essere competente, in base all'art. 66 bis del codice del consumo, il Tribunale di Cremona, luogo di residenza delle opposenti, da qualificarsi come consumatrici.

Parte opposta, costituendosi, contestava l'eccezione, ritenendo invece applicabile la deroga convenzionale prevista nelle fideiussioni in favore del Tribunale di Milano.

L'eccezione è fondata.

Si ritiene infatti, sul punto, di aderire al principio espresso dalla Corte di Giustizia, secondo il quale "la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. (...) Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata").

Tale orientamento, infatti, in quanto fondato sull'esame della posizione del fideiussore, in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica, rispetto all'orientamento citato da parte opposta, secondo il quale la qualifica professionale del soggetto garantito si rifletterebbe automaticamente anche



nella posizione del fideiussore, nonostante questi agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Nel caso di specie deve poi rilevarsi come parte opposta, a fronte della contestazione avversaria, non forniva alcuna prova di un collegamento funzionale tra le odierne opposenti e la società debitrice nei termini sopra chiariti, essendosi limitata a dedurre il rapporto di coniugio tra le stesse ed i soci della [REDACTED]

Pertanto le opposenti devono essere qualificate come consumatrici al fine di individuare il Tribunale competente per le controversie sorte in relazione alle fideiussioni rilasciate, da individuarsi nel luogo di residenza delle stesse, vale a dire Cremona; deve infatti ritenersi nulla ex art. 33 del codice del consumo la deroga convenzionale prevista nelle fideiussioni in favore del Tribunale di Milano, anche in mancanza di prova, che avrebbe dovuto essere fornita da parte opposta, circa una specifica trattazione in merito alle stesse.

Da quanto sopra consegue l'incompetenza, rispetto alla presente controversia del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Cremona e la nullità del d.i. opposto in quanto emesso da Giudice incompetente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Cremona

revoca il decreto ingiuntivo n. 5301/2018 del 6.03.2018

Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento che liquida in euro 7795,00 per compensi (Euro 1.620,00 fase di studio, Euro 1.147,00 fase introduttiva, Euro 1.720 fase istruttoria, Euro 2767,00 fase decisoria) e 406,50 per spese



oltre rimb. forf. iva e cpa

Milano 29 novembre 2018

Il Giudice

dott. Michela Guantario

